



Ordinanza del DFGP sull'organo consultivo per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OOC-SCPT)

del 15 novembre 2017

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visto l'articolo 5 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 2016¹ sulla
sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
(LSCPT),*

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Compiti dell'organo consultivo

¹ Nell'ambito dei suoi compiti legali, l'organo consultivo può formulare raccomandazioni per la promozione della collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni.

² Si occupa in particolare della strategia in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (SCPT) nonché di progetti di acquisto e progetti legislativi in questo settore.

Art. 2 Composizione dell'organo consultivo

L'organo consultivo si compone di un organo direttivo, di un comitato e di una commissione architettura.

RS 780.112

¹ RS 780.1

Sezione 2: Organo direttivo

Art. 3 Compiti

L'organo direttivo ha i seguenti compiti:

- a. fornisce consulenza al DFGP in materia di strategia e in caso di progetti di acquisto e progetti legislativi importanti;
- b. cura lo scambio di informazioni e opinioni tra le parti interessate;
- c. assegna mandati al comitato.

Art. 4 Composizione

¹ Sono membri dell'organo direttivo:

- a. il segretario generale del DFGP;
- b. il responsabile del Servizio SCPT;
- c. un membro della direzione dell'Ufficio federale di giustizia;
- d. il direttore dell'Ufficio federale di polizia (fedpol);
- e. un membro della direzione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
- f. un membro del comitato direttivo della Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS);
- g. il segretario generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia;
- h. il presidente della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS);
- i. il presidente dell'organizzazione mantello per le associazioni e le organizzazioni del settore svizzero delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICTswitzerland) o un membro del comitato direttivo dell'associazione delegata da ICTswitzerland.

² L'organo direttivo è presieduto dal presidente della CCPCS.

Art. 5 Organizzazione

¹ L'organo direttivo si riunisce ogni sei mesi a Berna. Su richiesta dei membri e se necessario, il presidente della CCPCS può convocare altre sedute.

² La CCPCS invia le convocazioni alle sedute e stabilisce i punti all'ordine del giorno. Le sedute ordinarie sono fissate in un piano annuale.

³ La CCPCS dirige la segreteria e tiene il verbale. Invia le convocazioni e i punti all'ordine del giorno con un anticipo di almeno 20 giorni lavorativi in caso di sedute ordinarie e di almeno 10 giorni lavorativi in caso di sedute straordinarie.

⁴ I membri dell'organo direttivo possono chiedere di iscrivere altri punti all'ordine del giorno fino a cinque giorni lavorativi prima della seduta.

Sezione 3: Comitato

Art. 6 Compiti

Il comitato ha i seguenti compiti:

- a. fornisce consulenza al Servizio SCPT per questioni tecniche e operative;
- b. esegue i mandati conferitigli dall'organo direttivo;
- c. trasmette per scritto all'organo direttivo raccomandazioni e richieste;
- d. istituisce, se necessario, gruppi di esperti, assegna loro mandati nonché accompagna e sorveglia il loro lavoro;
- e. scioglie i gruppi di esperti al termine dei mandati;
- f. designa il presidente, la segreteria e i responsabili della verbalizzazione della commissione architettura.

Art. 7 Composizione

¹ Sono membri del comitato:

- a. il responsabile del Servizio SCPT;
- b. un membro della direzione di fedpol;
- c. un delegato del comitato direttivo della CPS;
- d. il procuratore generale della Confederazione;
- e. un delegato del comitato direttivo della CCPCS;
- f. un membro della direzione del SIC;
- g. il responsabile del programma di sorveglianza delle telecomunicazioni² (STT);
- h. il responsabile della commissione architettura STT;
- i. due delegati dei fornitori di servizi di telecomunicazione;
- j. un rappresentante della Segreteria generale del DFGP.

² Il comitato è presieduto dal procuratore generale della Confederazione.

³ Per i membri di cui al capoverso 1 lettere b, c, e, f, i e j è necessaria la delega scritta della rispettiva organizzazione. La comunicazione deve essere indirizzata al procuratore generale della Confederazione.

² FF 2014 5719 e 2015 2543

Art. 8 Organizzazione

¹ Il comitato si riunisce ogni tre mesi a Berna. Se necessario, il procuratore generale della Confederazione può convocare altre sedute.

² Il procuratore generale della Confederazione invia le convocazioni alle sedute. Le sedute ordinarie sono fissate in un piano annuale.

³ Il Ministero pubblico della Confederazione dirige la segreteria e tiene il verbale. Invia le convocazioni e i punti all'ordine del giorno con un anticipo di almeno dieci giorni lavorativi in caso di sedute ordinarie e di almeno cinque giorni lavorativi in caso di sedute straordinarie.

⁴ I membri del comitato possono chiedere di iscrivere altri punti all'ordine del giorno fino a cinque giorni lavorativi prima della seduta e proporre di tenere altre sedute.

Sezione 4: Commissione architettura

Art. 9 Compiti

La commissione architettura ha i seguenti compiti che sono importanti per la sorveglianza delle telecomunicazioni:

- a. elabora modelli, in particolare per la manutenzione e lo sviluppo dell'architettura di sistema;
- b. gestisce il portafoglio dei progetti dei gruppi d'interesse;
- c. tratta questioni relative agli aspetti tecnici e operativi dell'esecuzione;
- d. formula raccomandazioni, proposte e richieste all'attenzione del comitato;
- e. esegue i mandati conferitigli dal comitato.

Art. 10 Composizione

Sono membri della commissione architettura:

- a. il responsabile dell'architettura del Servizio SCPT;
- b. un responsabile dell'architettura STT delegato dai fornitori di servizi di telecomunicazione;
- c. un responsabile dell'architettura STT di fedpol;
- d. due responsabili dell'architettura STT delegati dalle autorità di perseguimento penale;
- e. l'architetto del programma STT;
- f. un giurista del Servizio SCPT;
- g. un giurista di fedpol, laddove necessario.

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 11 Comunicazione

¹ L'organo direttivo, il comitato e la commissione architettura coordinano la comunicazione reciproca. Spetta al DFGP informare il pubblico sull'attività dell'organo consultivo.

² L'organo direttivo e il comitato si trasmettono reciprocamente per via elettronica i propri verbali entro cinque giorni lavorativi dalla loro approvazione.

³ Il presidente della CCPCS decide in merito alla classificazione dei verbali dell'organo direttivo e del comitato.

Art. 12 Indennità

I membri dell'organo direttivo, del comitato e della commissione architettura non ricevono alcuna indennità per la loro attività.

Art. 13 Supplenza

Se un membro dell'organo direttivo, del comitato o della commissione architettura non può partecipare a una riunione, dev'essere delegato un supplente che disponga delle necessarie competenze decisionali.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 14

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.

15 novembre 2017

Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Simonetta Sommaruga

